

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE COMMISSIONI INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INDETTI DA OPEN FIBER S.P.A. IN ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA NEL TERRITORIO DELLE AREE BIANCHE (CLUSTER C & D)**

**Art. 1 - OGGETTO**

- 1.1. Il presente Regolamento (di seguito "Regolamento") disciplina la formazione e le attività delle Commissioni di gara designate nell'ambito delle procedure di affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture indette da OpEn Fiber S.p.A. (di seguito, "OpEn Fiber"), sulla base del Manuale Operativo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture indetti dal Concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche (di seguito, "Manuale Operativo") approvato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito, "Concedente"), nella qualità di Concessionario per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una rete passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nel territorio delle aree bianche (c.d. cluster C e D).

**Art. 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE**

- 2.1. OpEn Fiber provvede a nominare una commissione (di seguito, "Commissione") nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento.

**Art. 3 - PRINCIPI GENERALI**

- 3.1. L'attività della Commissione, qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione, della *par condicio* e concorrenza dei partecipanti, secondo regole di competenza e trasparenza.
- 3.2. La Commissione nominata opera con piena autonomia di valutazione. A tal fine la Commissione non riceverà indicazioni di alcun tipo relativamente alla gestione della gara e alle valutazioni di merito che possano costituire condizionamento alla relativa attività. Eventuali indebiti interventi dovranno essere segnalati ai soggetti competenti per il controllo della legalità di cui al d.lgs. n. 231/2001 nonché alle Autorità competenti al fine di reprimere fenomeni corruttivi.

**ART. 4 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

- 4.1. La Commissione di gara è un collegio formato da un numero dispari di commissari di regola pari a 3 (tre) componenti. In caso di procedure caratterizzate da particolare complessità, OpEn Fiber si riserva di procedere alla nomina di componenti di numero pari a 5 (cinque).

- 4.2. I componenti della Commissione sono selezionati e individuati tra il personale dipendente di OpEn Fiber, nel rispetto del principio di rotazione, terzietà, imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione e mediante sorteggio tra le liste di esperti formate dalle Direzioni di riferimento per lo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Dello svolgimento delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, alla presenza di un rappresentante della funzione Audit o Legale (in persona del Direttore o soggetto da questi delegato), un rappresentante della Direzione Acquisti e Servizi (in persona del Direttore o soggetto da questi delegato) e un testimone.
- 4.3. Il Presidente della Commissione è designato tra i commissari sorteggiati su individuazione della Direzione Acquisti e Servizi, in persona del Direttore o soggetto da questi delegato.
- 4.4. Le operazioni e le attività della Commissione saranno oggetto di apposita verbalizzazione. Qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della Commissione, le funzioni di segretario potranno essere svolte da distinto soggetto appositamente individuato nell'atto di nomina della Commissione medesima il quale, assolvendo a funzioni verbalizzanti, è privo del diritto di giudizio e di voto e non è da computarsi nel novero dei membri della Commissione.
- 4.5. In caso di indisponibilità, per qualunque ragione, di membri interni o in caso di insussistenza di adeguate professionalità interne, OpEn Fiber si riserva di individuare professionisti esterni attingendo agli apposti Albi professionali.
- 4.6. La nomina della Commissione e il successivo insediamento avranno luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

## **Art. 5 – ROTAZIONE DEI COMMISSARI**

- 5.1. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, lo stesso soggetto non potrà ricoprire l'incarico di commissario di gara per più di dodici affidamenti l'anno, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della società e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate. In tal caso, la Direzione Acquisti e Servizi dovrà rappresentare tale necessità in specifica e motivata nota la quale dovrà essere conservata tra gli atti della gara in cui il/i componente/i verrà/anno nominato/i quale/i membro/i della Commissione.

## **Art. 6 – REQUISITI DEI COMPONENTI**

- 6.1. I componenti delle Commissioni sono soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità.

- 6.2. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra rilevante funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 6.3. Si applicano le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001, art. 51 c.p.c. e art. 42, d.lgs. n. 50/2016.
- 6.4. Non possono far parte della Commissione, né possono rivestire il ruolo di segretario o custode della documentazione di gara:
  1. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* c.p. e o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  2. coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis*, 353 e 353-*bis*, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'articolo 2635 c.c.;
  3. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

5. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  6. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 6.5. Le suddette ragioni ostative operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
  - 6.6. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari rendono le necessarie dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. 445/2000 circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, sulla base dei modelli allegati al presente Regolamento.
  - 6.7. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa all'assunzione dell'incarico, OpEn Fiber procederà all'individuazione di uno o più sostituti. L'eventuale sostituzione dei commissari in corso di svolgimento della procedura è assistita dalle medesime garanzie di imparzialità e avverrà secondo le modalità indicate per la nomina.
  - 6.8. Ogni membro della Commissione giudicatrice dovrà segnalare tempestivamente le proprie situazioni di incompatibilità, la presenza di cause ostative e di impedimento all'incarico, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
  - 6.9. Il Presidente della Commissione o, qualora i rilievi riguardino il Presidente, qualunque membro della Commissione potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro.

## **Art. 7 – COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA**

- 7.1. Lo svolgimento dell'incarico di commissario non comporta la corresponsione di compensi aggiuntivi per i componenti dipendenti di OpEn Fiber.
- 7.2. Qualora, per accertata carenza di organico interno e/o insussistenza di adeguate professionalità interne, si renda necessaria l'individuazione di professionisti esterni attingendo agli Albi professionali, OpEn Fiber si farà carico del rimborso per le spese strettamente necessarie all'espletamento delle attività di gara.

## **Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

- 8.1. La Commissione è deputata all'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che

- tecnico-economici delle stesse, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.
- 8.2. La Commissione costituisce un collegio perfetto e, come tale, prevede la regola del *plenum* dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie. Per le attività in cui non debba esplicitarsi un'attività in qualunque modo decisoria, la Commissione può riunirsi, pur in presenza della maggioranza semplice dei componenti.
  - 8.3. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
  - 8.4. La Commissione opera in piena autonomia e agisce nel rispetto dei criteri presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri o adempimenti che non siano previsti negli atti di gara.
  - 8.5. La Commissione e i singoli componenti hanno l'obbligo di segnalare all'Autorità Competente e alle Unità aziendali interne qualsiasi tentativo di condizionamento esterno della propria attività.
  - 8.6. La Commissione di gara redige, con tempestività e completezza, processo verbale per ogni seduta, per il tramite del segretario eventualmente nominato o del commissario con funzioni verbalizzanti. Nel processo verbale viene dato atto delle operazioni compiute nel corso della seduta e deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
  - 8.7. Le attività della Commissione si concludono con l'individuazione del miglior offerente, la formazione della graduatoria finale all'esito delle valutazioni effettuate e con la formulazione di una griglia di aggiudicazione provvisoria, corredata da una relazione sintetica a cura del Presidente circa le attività svolte dalla Commissione. La relazione del Presidente, unitamente a tutti i verbali ed eventuale ulteriore documentazione a corredo, devono essere trasmessi al Responsabile del Procedimento che curerà gli adempimenti successivi nei confronti di OpEn Fiber.
  - 8.8. La Commissione opera con la massima segretezza e riservatezza; le sedute di gara necessarie alla valutazione delle offerte si svolgono a porte chiuse.

## **ART. 9 – CLAUSOLA FINALE**

- 9.1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina stabilita nel Manuale Operativo nella qualità di Concessionario per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una rete passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nel territorio delle aree bianche (c.d. Clusters C e D) e alla disciplina di settore applicabile, in quanto compatibile e non espressamente derogata dal presente Regolamento.
- 9.2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito *web* di OpEn Fiber.

9.3. Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato in adempimento agli obblighi a carico del Concessionario ovvero su indicazione del Concedente nonché per disposizioni di legge modificative e vincolanti per le finalità del presente Regolamento. Sarà onere e cura dei dipendenti e degli utenti verificare presso il sito *web* eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al testo.

Allegati:

## **MODELLO A**

### **Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e astensione per la nomina a Presidente di Commissione, Commissario o Segretario verbalizzante**

**(resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con riferimento all'incarico di membro della Commissione di gara per la procedura \_\_\_\_\_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 75 e art. 76 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### **DICHIARA**

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e segnatamente:

- i. di non svolgere, né aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- ii. di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali ha esercitato le proprie funzioni d'istituto;

*ovvero [barrare se insistente]*

l'esistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e segnatamente: \_\_\_\_\_

\*\*\*

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e segnatamente:
- ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>1</sup> e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al d.lgs. n. 39/2013;
  - ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e del d.P.R. n. 62/2013 (art. 7) , di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi - di qualsiasi natura, anche non patrimoniali - personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado<sup>2</sup>, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

---

<sup>1</sup> Art. 241 — Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato; Art. 242 — Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano; Art. 243 — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; Art. 244 — Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra; Art. 245 — Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; Art. 246 — Corruzione del cittadino da parte dello straniero; Art. 247 — Favoreggiamento bellico; Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni; Art. 249 — Partecipazione a prestiti a favore del nemico; Art. 250 — Commercio col nemico; Art. 251 — Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra; Art. 252 — Frode in forniture in tempo di guerra; Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari; Art. 254 — Agevolazione colposa; Art. 255 — Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato; Art. 256 — Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; Art. 257 — Spionaggio politico o militare; Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione; Art. 259 — Agevolazione colposa; Art. 260 — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio; Art. 261 — Rivelazione di segreti di Stato; Art. 262 — Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione; Art. 263 — Utilizzazione dei segreti di Stato; Art. 264 — Infedeltà in affari di Stato; Art. 265 — Disfattismo politico; Art. 266 — Istigazione di militari a disobbedire alle leggi; Art. 267 — Disfattismo economico; Art. 268 — Parificazione degli Stati alleati; Art. 269 — Attività antinazionale del cittadino all'estero; Art. 270 — Associazioni sovversive; Art. 270 bis — Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Art. 270 ter — Assistenza agli associati; Art. 270 quater — Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Art. 270 quater 1 — Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo; Art. 270 quinquies — Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; Art. 270 quinquies 1 — Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; Art. 270 quinquies 2 — Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; Art. 270 sexies — Condotte con finalità di terrorismo; Art. 270 septies — Confisca; Art. 271 — Associazioni antinazionali; Art. 272 — Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale; Art. 273 — [Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale]; Art. 274 — [Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale]; Art. 275 — [Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico]

<sup>2</sup> Parenti di primo grado del dichiarante in linea retta sono: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante in linea retta e collaterale sono: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella. Gli affini di primo o secondo grado del dichiarante sono: i coniugi di tutti i soggetti precedentemente indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante.

- di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, per essere intervenuto a qualsiasi altro titolo nella procedura o poterne influenzare il relativo risultato, in qualsiasi modo, in quanto ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza;  
*ovvero [barrare se insistente]*

l'esistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui comma 6 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e segnatamente: \_\_\_\_\_

**a)** in ogni caso, dichiara di non trovarsi in alcuna delle seguenti circostanze:

1. aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* c.p. e o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
2. aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis*, 353 e 353-*bis*, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'articolo 2635 c.c.;
3. aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



4. essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
  5. essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  6. aver riportato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione applicata dal tribunale, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 5.1. Le suddette ragioni ostative operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- b)** di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile.
- c)** di agire, nell'espletamento dell'incarico, nella piena consapevolezza e nel rispetto della segretezza delle attività nonché dell'intangibilità e riservatezza di tutta la documentazione.

Dichiara, altresì, di essere informata/o che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, luogo

Firma

---

---

*N. B. La dichiarazione è accompagnata da documento identificativo in corso di validità*